



Roma, 14 marzo 2022

OGGETTO: Osservazioni alla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

L'ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali è stata fondata nel 1944 e da allora rappresenta e tutela gli interessi degli operatori cinematografici ed audiovisivi e si occupa, altresì, della distribuzione del compenso di copia privata (CCP) spettante ai produttori originari cinematografici ai sensi degli artt. 71septies e ss delle Legge 633/41.

Anche a seguito di alcune osservazioni inviate, nell'ambito del disegno di legge in oggetto, in relazione proprio al CCP, l'ANICA ritiene opportuno offrire il proprio contributo che è anche il frutto di una grande esperienza maturata nel corso degli anni nel settore nella distribuzione del CCP video. Materia particolarmente complessa in ragione della natura stessa delle opere e del fatto che i diritti relativi alle stesse sono usualmente oggetto di numerosi atti di cessione e di disposizione.

Da quando l'istituto del CCP è stato introdotto nella legge italiana sul diritto d'autore (1992), la SIAE è stata incaricata *ex lege* della raccolta della totalità dei compensi corrisposti dai produttori di supporti a ciò obbligati per legge e, a seguire, a ripartirli agli aventi diritto.

La c.d. ripartizione primaria è dunque stata attribuita per legge alla SIAE che, sempre per legge, ha potuto svolgere detta attività direttamente ovvero delegando tale compito ad associazioni, scelte in quanto maggiormente rappresentative di un determinato settore di attività.

Come emerso da alcune note inviate alla Commissione, ed in particolare da quella della società Videorights con nota dell'8 marzo 2022, sono state poste all'attenzione di codesta On. Commissione pretese "*criticità concorrenziali che riguardano il mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore e connessi*", che sarebbero causate dalle disposizioni dell'art. 71-octies della legge sul diritto d'autore, riguardante le modalità di ripartizione del CCP.

Deve rilevarsi che le affermazioni di Videorights si fondano su un equivoco di base:

- il mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore ha ad oggetto i servizi di mandato

nella gestione di tali diritti (cessioni e licenze e riscossione dei relativi corrispettivi); tale mercato è liberalizzato (d.lgs. 35/2017) e non ha niente a che vedere con il problema della ripartizione del CCP;

- Il compenso copia privata è un indennizzo che viene riconosciuto *ex lege* al titolare del diritto di riproduzione di un'opera protetta da diritto d'autore, in ragione della quantità stimata di copie ad uso privato che saranno liberamente effettuate dai possessori di registrazioni dell'opera stessa. Il compenso è frutto di un prelievo coattivo posto a carico dei produttori di supporti vergini, memorie e apparecchi idonei ad effettuare le riproduzioni ad uso privato, ed è determinato in base a tariffe previste per legge ed aggiornate ogni tre anni dall'attuale Ministero della Cultura (MIC).

Evidente è dunque la differenza fra i due campi sopra evidenziati: nell'intermediazione dei diritti d'autore si gestiscono compensi determinati contrattualmente, che nascono separatamente in capo a ciascun titolare di diritti; nel campo del CCP - invece - si ha una somma globale, derivante da un prelievo di tipo fiscale, che deve essere ripartita periodicamente, in modo equo, fra i titolari di diritti di proprietà intellettuale, a compenso della riproduzione privata gratuita di registrazioni audio e video, consentita dalla legge.

In questa prospettiva si pone l'esigenza di attuare la c.d. **ripartizione primaria, che si traduce in un'analisi complessiva del mercato di riferimento, nella definizione di criteri di ripartizione del CCP fra i diversi aventi diritto e nella predisposizione di un piano di riparto a favore dei diversi soggetti interessati.**

Questa attività si configura come un **servizio di interesse generale che, per forza di cose, deve essere svolto in modo unitario e accentrato, da parte di un unico soggetto responsabile.**

A valle della c.d. ripartizione primaria, e quindi per la fase di esecuzione del piano di riparto del CCP, con i relativi problemi che possono insorgere in fase esecutiva, gli aventi diritto possono ovviamente conferire mandato a soggetti intermediari, che operano in regime di libero mercato ai fini dell'acquisizione della clientela.

A seguito della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, i nuovi intermediari hanno richiesto di poter attivamente partecipare anche al servizio di ripartizione primaria del CCP (che, come già detto, **non** è un compenso per licenza di diritti

d'autore, ma un indennizzo ex lege).

A seguito di tali rivendicazioni, il legislatore è intervenuto, con il d.l. 73/2021, confermando l'attribuzione alla SIAE della competenza esclusiva a svolgere la funzione di ripartizione primaria del CCP, ma stabilendo che, per la ripartizione del CCP nel settore audio, la SIAE possa svolgere tale funzione *“anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al d.lgs. 35/2017”*; viceversa, per quanto riguarda il settore video, è stata tenuta ferma la norma previgente, per cui la SIAE può svolgere la funzione *“anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative”*.

Questa diversità di disciplina può suscitare, effettivamente, dubbi interpretativi e applicativi, anche se per ragioni diverse da quelle allegare da Videorights. La norma, infatti, non chiarisce se la collaborazione di soggetti terzi con SIAE, nel settore audio, sia prevista solo a livello di ripartizione secondaria o possa tradursi anche in una delega della funzione di ripartizione primaria.

La differenza è evidente: a livello di ripartizione secondaria possono operare diversi soggetti (in qualità di mandatari degli aventi diritto), in competizione fra loro; a livello di ripartizione primaria – invece – si deve individuare un unico soggetto incaricato di effettuare le analisi di mercato e formulare un piano di riparto avente ad oggetto l'intera serie delle imprese interessate.

Ai fini dell'individuazione di tale soggetto, l'art. 71-*octies* l.d.a. ha fatto riferimento, nella versione originaria, alle *“associazioni di categoria maggiormente rappresentative”*, ritenendo – comprensibilmente – che queste fossero i soggetti meglio attrezzati per compiere una completa analisi dei mercati di riferimento e per formulare corretti piani di riparto, individuare i beneficiari, fase molto complessa in particolare, si ribadisce, nell'articolato settore video.

La rappresentatività è infatti valutata con riferimento ad un'intera categoria omogenea di aventi diritto, e non a singoli soggetti che abbiano conferito mandati con rappresentanza per tutelare i propri specifici interessi, ed è riferita ad un settore produttivo nella sua interezza.

Nella prassi applicativa è accaduto che, nel settore audio, SIAE abbia proceduto direttamente alla ripartizione primaria, senza delega ad associazioni di categoria, trasferendo poi le somme da ripartire a società mandatarie degli aventi diritto. Nel settore video, fino ad oggi, SIAE ha continuato a delegare la funzione di ripartizione primaria ad associazioni di

categoria (una per ciascun settore di attività).

L'attuale versione dell'art. 71-*octies* l.d.a. prende atto, in qualche modo, di questa diversa prassi applicativa, anche se con una formulazione non molto lineare.

Ad avviso della scrivente associazione, più che soffermarsi sui problemi di interpretazione dell'attuale testo dell'art. 71-*octies*, è opportuno provvedere ad una riforma organica dello stesso e della ripartizione del CCP, che tenga conto dell'evoluzione tecnologica e del mercato nel suo complesso ma che sia anche il frutto di una ampia consultazione. Interventi parziali e non organici rischierebbero solo di vanificare la natura stessa del CCP ovvero quella di indennizzare i beneficiari per le copie private eseguite dai fruitori di contenuti senza autorizzazione del titolare/beneficiario. Di seguito si illustrano sinteticamente alcuni dei criteri di una futura riforma organica, da avviare comunque dopo ampia consultazione pubblica, in ragione della complessità della materia:

- 1) **Conferma, in capo a SIAE, della titolarità della funzione di ripartizione primaria del CCP (fatta salva l'ipotesi, formulata in alcuni progetti di legge, di costituzione di un'agenzia o di un consorzio *ad hoc* e fermi restando i requisiti di cui al successivo punto 3).**
- 2) **Conferma della possibilità, per SIAE, di delegare l'esercizio di tale funzione, per distinti settori produttivi, ad altri soggetti, ferma restando l'unitarietà della funzione di ripartizione primaria (fino alla formulazione di un piano di riparto generale) all'interno di ciascun settore.**
- 3) **Conferma del criterio di selezione del soggetto delegato a svolgere la funzione di ripartizione primaria fondato sul requisito della maggiore rappresentatività delle imprese operanti nel settore di riferimento.**
- 4) **Ammissione, ai fini della selezione del soggetto maggiormente rappresentativo, delegato della funzione di ripartizione primaria, su un piano di parità, sia delle tradizionali associazioni di categoria, sia degli intermediari nella gestione dei diritti d'autore e connessi, di cui al d.lgs. 35/2017;**
- 5) **Previsione di regolari meccanismi di consultazione che consentano un continuo aggiornamento dei criteri di ripartizione sia tra il settore audio e video; sia con riferimento alle nuove tecnologie (si pensi ad esempio al cloud); che ai soggetti destinatari dei benefici.**

Attraverso una organica riforma che tenga conto dei criteri suddetti, si potrebbe venire incontro alle rivendicazioni degli operatori entrati nel mercato a seguito del d.lgs. 35/2017, consentendo loro di competere, su un piano di parità, con le associazioni di categoria, ai fini dell'acquisizione della delega, da parte di SIAE, allo svolgimento della funzione di ripartizione primaria del CCP. D'altra parte, sarebbe garantita la necessaria unitarietà ed efficienza di tale funzione. Il criterio della "maggiore rappresentatività" si ritiene oggettivamente rimanere il più valido, al fine di realizzare l'obiettivo della predisposizione di equi ed efficienti piani di riparto del CCP stante, come evidenziato in premessa, la sua natura di indennizzo consistente in una somma globale che deve essere ripartita tra i soggetti che ne risulteranno beneficiari.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Presidente

Francesco Rutelli

